

## STATUTO DELLA SOCIETÀ "SVILUPPO EUROPA MARCHE S.R.L."

### TITOLO I Denominazione - Sede - Durata

#### Articolo 1 Denominazione e natura pubblica

1. Ai sensi della Legge regionale del 6 agosto 2021 numero 24 è costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "SVILUPPO EUROPA MARCHE S.R.L.", in sigla "SVEM SRL".

2. La società a responsabilità limitata "Sviluppo Marche s.r.l." (SVIM SRL), di cui alla legge regionale 27 febbraio 2017 numero 6 (Trasformazione della società Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.P.A.) in società a responsabilità limitata già costituita ai sensi della legge regionale 1 giugno 1999, numero 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo) assume con la L.R. 6 agosto 2021 numero 24 (*Disposizioni per la società "Sviluppo Europa Marche s.r.l.-SVEM s.r.l."*), la denominazione di "Sviluppo Europa Marche S.r.l.", (SVEM S.r.l.).

3. La SVEM SRL, è una società a capitale interamente pubblico, che opera prevalentemente a supporto della Regione e di altri eventuali soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di *"in house providing"* di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nel quadro delle politiche di programmazione regionale.

#### Articolo 2 Sede Legale e sedi secondarie

1. La società ha sede legale nel Comune di Ancona all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

3. Spetta invece ai soci deliberare, secondo le modalità previste dall'articolo 2480 del codice civile, la istituzione e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

#### Articolo 3 Domicilio dei Soci

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società si intende quello risultante dal Registro delle Imprese competente ovvero quello comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec all'Organo Amministrativo.

#### Articolo 4 Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

### TITOLO II Oggetto

#### Articolo 5 Oggetto

1. La Società opera a favore dello sviluppo socio-economico e della competitività del territorio regionale, anche sul piano internazionale, in coerenza con le politiche, la programmazio-

ne e pianificazione regionali e in ottemperanza agli indirizzi fissati dai soci, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dal successivo art. 25) del presente statuto.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al punto 1 del presente articolo, l'oggetto sociale consiste prevalentemente nell'erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione regionale e degli altri eventuali soci pubblici.

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 1, la Società svolge anche attività dirette:

a) all'elaborazione e all'attuazione di progetti di sviluppo territoriale derivanti da iniziative dell'Unione europea, nazionali o regionali, nonché di interventi a sostegno dello sviluppo dell'innovazione anche a livello internazionale;

b) alle attività di animazione con riferimento ai processi di definizione delle politiche di sviluppo economico;

c) alla progettazione e attuazione dei programmi e progetti comunitari di interesse regionale.

4. Le attività strumentali e di servizio alla Regione e agli altri eventuali soci per l'attuazione delle rispettive funzioni istituzionali svolte dalla Società comprendono in particolare:

a) l'assistenza tecnica ai programmi o ai progetti dei fondi europei e nazionali di sostegno alle politiche di coesione e di sviluppo rurale, della cooperazione territoriale e della cooperazione allo sviluppo nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;

b) l'amministrazione e la gestione delle risorse trasferite alla Società per le attività connesse allo sviluppo economico regionale;

c) lo sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento, in particolare, alla ricerca di finanziamenti e all'assistenza agli investitori;

d) il supporto tecnico alla predisposizione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali, nonché alla progettazione e all'attuazione di interventi di sviluppo territoriale anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti e ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali;

e) il supporto tecnico-progettuale e giuridico-amministrativo nella predisposizione di atti di programmazione e pianificazione ovvero di programmazione negoziata, nonché di accordi di programma e di accordi pubblicitici in genere.

5. La Società provvede allo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione e di ogni attività di istruttoria comunque strumentale e connessa a quelle indicate ai commi 3 e 4 o specificatamente affidate dalla Regione o dagli altri eventuali soci, anche attraverso la partecipazione a iniziative di enti, istituti, so-

cietà, organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi o affini o in associazione con i medesimi.

6. La Società, previa autorizzazione della Giunta regionale, può costituire o assumere la partecipazione in società di capitali, cooperative, consorzi, società miste anche straniere, finalizzate alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di cui all'articolo 1.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 3 e alle lettere a), d) ed e) del comma 4, la Società può svolgere, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di contratti pubblici, attività di consulenza specialistica a favore degli enti locali. La Società può altresì svolgere funzioni di supporto agli enti locali in materia di partenariato pubblico privato.

8. Le attività di cui al comma 7 che la Società svolge a favore di enti non soci avvengono previa convenzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del presente statuto.

9. Qualora determinino la concessione, diretta o indiretta, di aiuti di Stato, le attività previste nei commi 2, 3 e 4 sono svolte nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### **Articolo 6 Affidamenti in house**

1. I soci di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 24/2021 possono effettuare affidamenti diretti alla Società in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, l'attività di assistenza tecnica, di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24/2021, è affidata dalla Regione alla Società. Laddove la Regione decida di non affidare l'assistenza tecnica alla Società, la scelta è adeguatamente motivata sulla base di valutazioni economiche od organizzative.

#### **Articolo 7 Personale**

1. Il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi per l'espletamento delle funzioni della Società sono effettuati nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

### **TITOLO III CAPITALE QUOTE FINANZIAMENTI TITOLI DI DEBITO**

#### **Articolo 8 Capitale e quote**

1. Il capitale sociale è di Euro 2.814.909,00 (due milioni ottocentoquattordicimila novecentonove virgola zero zero) ed è diviso in quote come legge.

2. È ammessa la possibilità che vengano effettuati conferimenti diversi dal denaro.

3. L'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del codice civile,

può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi che siano enti locali della regione, le università nonché i consorzi e le altre forme associative tra enti pubblici. Alla Regione è riservata la maggioranza delle quote costituenti il capitale sociale.

#### **Articolo 9 Finanziamenti**

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia fiscale e di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Tale fonte di finanziamento non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico e devono pertanto essere rispettati i limiti ed i criteri di cui all'articolo 11, comma 3 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e deliberazioni successive.

#### **Articolo 10 Titoli di Debiti**

1. La società può emettere i titoli di debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2483 del codice civile. La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, verbalizzata da notaio ed iscritta a cura dell'Organo Amministrativo nel Registro delle Imprese.

### **TITOLO VI Delle quote sociali**

#### **Articolo 11 Recesso**

1. Il diritto di recesso spetta ai soci soltanto in tutti i casi previsti dalla legge ed inderogabili dell'autonomia privata.

2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della decisione che lo legittima con l'indicazione delle proprie generalità e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

5. Il recesso non può essere esercitato e, ove già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dalla data della decisione che lo legittima, questa viene revocata oppure la società delibera lo scioglimento.

#### **Articolo 12 Trasferimento e prelazione**

1. Il socio che intendesse trasferire tutte o parte della pro-

prie quota sempre a taluno dei soggetti di cui all'art. 8 del presente statuto sociale, dovrà comunicare tale sua intenzione mediante lettera raccomandata con prova del ricevimento, alla società indicando il nome dell'acquirente, il prezzo richiesto e tutte le altre eventuali condizioni; la società entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione del socio, dovrà sempre a mezzo di lettera raccomandata con prova del ricevimento dare avviso della comunicata intenzione di cessione delle quote ad ogni socio, che risulti tale dalle risultanze del competente Registro delle imprese.

2. I soci avranno facoltà di procedere all'acquisto delle quote, al prezzo ed a tutte le altre eventuali condizioni di cui sopra, in proporzione al numero delle quote da essi rispettivamente possedute, dandone comunicazione scritta al socio alienante ed alla società entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita da parte della società.

3. Se uno o più soci non intendessero procedere all'acquisto, le quote di eventuale loro spettanza potranno essere acquistate dagli altri soci in misura proporzionale, salvo diverso accordo fra essi.

4. La procedura di cui sopra non è necessaria se l'offerta è fatta in sede di Assemblea e tutti i soci sono presenti personalmente e contestualmente rinunciano alla prelazione o la esercitano.

5. Nel caso di mancato esercizio della prelazione, il socio trasferente, potrà trasferire le quote alle condizioni di cui all'offerta a condizione che il nuovo socio rientri nelle previsioni di cui all'art.8 del presente Statuto.

6. Spetta all'Organo Amministrativo verificare che detta condizione sia rispettata.

7. La prelazione non può essere esercitata per una parte soltanto della partecipazione offerta.

8. Se il trasferimento non avviene entro 120 (centoventi) giorni dalla data in cui è stata manifestata l'intenzione di vendere la procedura per l'offerta in prelazione deve essere integralmente ripetuta.

## **TITOLO V Assemblee**

### **Articolo 13 Convocazione**

1.L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede della società, o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, mediante avviso inviato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento e la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

2. In caso di impossibilità dell'Organo Amministrativo o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

5. È valida, anche senza formale convocazione, l'Assemblea alla quale è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e l'Organo Amministrativo in carica ed i componenti in carica dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti e informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, l'Organo Amministrativo ed i membri dell'organo di controllo, se nominati, che non partecipano alla adunanza priva di formale convocazione, devono dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattare nel corso di essa e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

6. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal 2° comma dell'articolo 2364 del codice civile; in questi casi l'Organo Amministrativo segnala le ragioni della dilazione nel documento contabile redatto o ai sensi dell'art.2428 c.c. o ai sensi dell'art. 2435 bis c.c..

#### **Articolo 14 Diritto di intervento e voto**

1. Ogni socio che risulti tale dalle risultanze del competente Registro delle Imprese ha diritto di intervenire all'assemblea e può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.

2. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la eventuale seconda convocazione.

3. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea.

#### **Articolo 15 Presidenza e svolgimento assembleare**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o in caso di sua assenza od impedimento, da un suo delegato. L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio.

2. Le Assemblee si possono svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

3. L'Assemblea deve sempre svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

#### **Articolo 16 Quorum costitutivi**

1. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà dell'intero capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

Le deliberazioni sono accertate a mezzo di verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio, qualora il verbale sia redatto da quest'ultimo.

### **TITOLO VI Amministrazione**

#### **Articolo 17 Organo Amministrativo**

1. L'amministrazione della società è affidata, a scelta dell'Assemblea, tenuto conto delle disposizioni normative in materia di società a controllo pubblico, ad un Amministratore Unico ovvero, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

2. Gli amministratori, fermi restando i divieti e le cause di incompatibilità, inconfiribilità ed ineleggibilità previste dalla disciplina applicabile alle società a controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

3. Agli amministratori si applica il divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

4. La nomina dell'Organo Amministrativo spetta all'Assemblea, previa designazione da parte della Regione Marche

dell'Amministratore Unico ovvero, in caso di Consiglio di Amministrazione, della maggioranza dei consiglieri. In caso di pluralità di soci un consigliere dovrà essere scelto su indicazione degli altri soci diversi dalla Regione Marche.

5.La Giunta Regionale designa i rappresentanti della Regione Marche nell'Organo Amministrativo con le modalità di cui alla L.R. n. 34/1996.

6.In caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione nei modi previsti dal presente articolo per la nomina dell'Organo Amministrativo.

7.Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, cessa l'intero Consiglio.

8.Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento, anche in assenza di giusta causa. La revoca in assenza di giusta causa non comporta alcun diritto al risarcimento dei danni.

9.In ogni caso la nomina dei membri del consiglio e la sostituzione di alcuno dei suoi membri, dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire la presenza per almeno un terzo del genere meno rappresentato.

10.E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Articolo 18 Durata**

1.L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile. L'Assemblea può stabilire una durata inferiore.

2.I Consiglieri nominati in sostituzione scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3.All'Organo Amministrativo si applica il regime della prorogatio prevista dalla legge.

#### **Articolo 19 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1.L'Assemblea dei soci nomina, tra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Regione Marche, il Presidente.

2.E' esclusa la carica di Vicepresidente ed in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di quest'ultimo sono provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più anziano di età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

3.Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di controllo interno.

4.La convocazione avviene mediante avviso comunicato, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

5.Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

6. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza dal sostituto.

9. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale, se nominato.

10. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza e/o la partecipazione anche per audio/videoconferenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

11. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

#### **Articolo 20 Verbali**

1. Delle adunanze e deliberazioni dell'Organo Amministrativo deve essere redatto processo verbale da trascriversi su apposito libro, tenuto a norma di legge, e da sottoscrivere da chi lo presiede e dal segretario, se nominato.

#### **Art. 21 Poteri dell'Organo Amministrativo**

1. Conformemente alla natura di Società in house providing, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, e più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto della disciplina del controllo analogo ai sensi del successivo art. 25 del presente Statuto e della normativa vigente ed esclusi gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

2. Nel caso di Consiglio di Amministrazione, questo può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

3. All'Amministratore Unico ovvero al Presidente o a chi lo so-

stituisce spettano la rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale.

4. Possono inoltre essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

#### **Articolo 22 Compenso degli Amministratori**

1. L'Assemblea stabilisce un compenso annuo complessivo per l'Amministratore Unico ovvero per gli amministratori componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Al Presidente viene corrisposta un'indennità stabilita annualmente dall'Assemblea in relazione ai poteri o incarichi, come stabilito dall'art. 2389 del Codice Civile.

3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

4. L'importo complessivo dei compensi dovrà rimanere nei limiti stabiliti dalla Regione Marche e dalla normativa sulle società a controllo pubblico pro tempore vigente.

#### **Articolo 23 Direttore Generale**

L'Organo Amministrativo può nominare un Direttore della Società, previo parere obbligatorio e vincolante dell'Assemblea dei soci, anche fra persone estranee alla Società, scelto nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, tra candidati dotati di elevata professionalità e comprovata esperienza nei settori di attività della Società.

Il Direttore, seguendo le indicazioni e sotto la sorveglianza dell'Organo Amministrativo, provvede alla gestione operativa della Società in conformità ai poteri ed alle funzioni che gli sono affidati dall'Organo Amministrativo.

Non possono comunque essere delegati al Direttore i poteri riservati dalla legge all'Organo Amministrativo e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione e degli obiettivi generali della Società che sono riservati alla competenza dell'Assemblea.

L'Organo Amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, tenuto conto del parere dell'Assemblea, delibera in materia di durata, remunerazione, revoca o licenziamento, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relativo al rapporto di lavoro del Direttore.

E' fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

### **TITOLO VII Organo di Controllo - Revisione legale dei conti**

#### **Articolo 24 Organo di Controllo interno**

1. La nomina dell'Organo di controllo spetta all'Assemblea,

previa designazione da parte della Regione Marche con le modalità di cui alla L.R. n. 34 del 5 agosto 1996 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), e può essere costituito sia da un revisore monocratico sia, in caso di collegio sindacale, da tre membri, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 del codice civile ed in tal caso almeno 1/3 (un terzo) dei componenti deve essere costituito dal genere meno rappresentato.

2. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 del codice civile ed in tutti i casi previsti dalla normativa speciale, applicabile alla SVEM, tempo per tempo vigente.

3. Se nominato, per obbligo di legge o per volontà dei soci, l'organo di controllo con funzione di revisore legale dei conti ha le competenze ed i poteri rispettivamente previsti dalle norme in tema di società per azioni.

4. Nel caso in cui l'organo di controllo sia composto da più membri, questi formano il c.d. Collegio Sindacale.

#### **Articolo 25 Organo di controllo esterno**

1. La Regione esercita un controllo sull'attività sociale analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, tale da comportare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della Società. I criteri e le modalità di svolgimento del controllo sono definiti dalla Giunta regionale sulla base della disciplina europea e statale di riferimento.

2. In caso di pluralità di soci, il controllo è esercitato in forma congiunta, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del d.lgs. 50/2016, nella modalità prevista dalla legge, dal presente Statuto o dagli eventuali patti parasociali stipulati.

3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 47 dello Statuto regionale, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società, riferisce annualmente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con una relazione trasmessa alla competente Commissione assembleare, in merito alle attività svolte e agli obiettivi raggiunti dalla Società, alle risultanze del bilancio di esercizio, nonché agli atti adottati ai sensi di questo articolo.

### **TITOLO VIII Bilancio ed utili**

#### **Articolo 26 Esercizi sociali**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

2. Al termine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.

3. A norma di legge oltre l'80% (ottanta per cento) delle attività deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Gli eventuali utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato, salva la riserva legale non possono essere redistribuiti ai soci ma devono essere reimpiegati per il conseguimento dell'oggetto sociale.

#### **TITOLO IX Disposizioni finali**

##### **Articolo 27 Foro competente**

Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

##### **Articolo 28 Norme transitorie e rinvio**

1. La "SVEM srl" subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della "SVIM SRL", comprese le partecipazioni sociali detenute dalla medesima e tutti i riferimenti alla SVIM s.p.a ed alla SVIM srl, contenuti nella normativa regionale e negli atti vigenti si intendono riferiti alla Società Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.).

2. Per tutto quanto non previsto da questa legge si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata e di società a partecipazione pubblica e, in particolare, il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).